



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 437

Seduta del 12/06/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AI TRASPORTI SANITARI E TRASPORTI SANITARI SEMPLICI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavese

Il Dirigente Giovanni Pavese

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA La legge regionale n. 33 del 30/12/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e in particolare:

- l'articolo 15 in base al quale “i soggetti che intendono svolgere attività di soccorso sanitario, trasporto sanitario semplice o di trasporto sanitario, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla ATS competente per territorio, allegando i documenti previsti dalle vigenti normative”;
- l'articolo 16 che, al comma 1, istituisce l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile gestionale e tecnica, e stabilisce, tra l'altro che:
 - AREU, sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo, assicurando i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti;
 - AREU garantisce il coordinamento intra regionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extraospedaliera e del servizio NUE 112;
- l'articolo 41 che prevede che il SSL assicuri ai pazienti nefropatici cronici sottoposti a trattamenti di dialisi, il rimborso delle spese di trasporto sostenute per effettuare il tragitto dalla propria dimora al centro di dialisi più vicino e viceversa;

RICHIAMATE:

- la DGR n. V/50404 del 28/3/1994 con la quale la Giunta Regionale della Lombardia, allo scopo di uniformare le tariffe richieste ai singoli soggetti da parte degli Enti, Organizzazioni e Associazioni di Volontariato che effettuano il trasporto, ha stabilito che il rimborso delle spese per i trasporti a mezzo di autoambulanza può essere effettuato per conto delle persone sottoposte a trattamento dialitico dalla Azienda di residenza del soggetto, direttamente agli Enti, Organizzazioni ed Associazioni di Volontariato previa stipulazione con gli stessi di specifica convenzione;
- la DGR n. VI/45819 del 22/10/1999 “Complesso degli interventi attuativi e degli indirizzi organizzativi volti ad assicurare concretamente lo sviluppo del servizio di emergenza ed urgenza 118 in esecuzione dei provvedimenti di riordino assunti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 27099 in data 8 aprile



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 1997, d.c. n. VI/932 in data 17 giugno 1998 e d.g.r. n. 37434 in data 17 luglio 1998”;
- la DGR n. VII/20472 del 7/2/2005 con la quale è stato rideterminato nella misura del 23% l'aumento delle tariffe stabilite con DGR V/50404 del 28/3/1994;
 - la DGR n. VII/9394 del 6/5/2009 con la quale è stato determinato nella misura del 10% l'aumento delle quote massime di rimborso tariffario per le spese di trasporto sanitario in autoambulanza dei pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, stabilite con DGR VII/20472 del 7/2/2005;
 - la DGR n. X/4702 del 29/12/2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016” e in particolare il sub allegato 15 che ha approvato le "Linee guida per la gestione dei trasporti sanitari semplici di soggetti sottoposti a sedute dialitiche e relativa procedura dei controlli”, nonché la revisione delle tariffe di rimborso per le spese di trasporto sanitario dei pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, dando le indicazioni per la corretta gestione del trasporto dei soggetti nefropatici e le relative modalità di rimborso;
 - la DGR n. X/5165 del 16/5/2016 “Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero”;
 - la DGR n. XI/3740 del 26/10/2020 che ha stabilito, tra l'altro, in merito al Sub Allegato 15 alla DGR n. X/4702/2015 che le tariffe per il trasporto effettuato con autista, o con accompagnatore o con ambulanza, cessano la propria efficacia dal momento dell'attivazione del servizio di trasporto dei pazienti in dialisi a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica, come programmata dalla DGR n. XI/1121/2018;
 - la DGR n. XI/6956 del 19/9/2022 “Determinazioni in ordine alle tariffe dei servizi di soccorso sanitario extraospedaliero in convenzione estemporanea e sviluppo dei percorsi formativi degli operatori del soccorso e trasporto sanitario”;

RITENUTO opportuno precisare che, in virtù delle specifiche funzioni attribuite ad AREU dall'art. 16 della l.r. 33/2009, le procedure di gara a evidenza pubblica per l'affidamento del servizio del trasporto sanitario semplice dei pazienti nefropatici possono essere espletate sia dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, in qualità di soggetto avente il compito di assicurare i LEA in materia di Trasporto Sanitario e Trasporto Sanitario Semplice nel contesto della Regione Lombardia e di coordinare le attività di trasporto sanitario, sia dagli Enti del Sistema Sanitario



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Regionale previa specificazione, nella documentazione di gara predisposta da questi ultimi, che l'attività di coordinamento dei servizi aggiudicati verrà effettuata da AREU, evidenziato nella formalizzazione di specifici accordi;

CONSIDERATO necessario procedere con il graduale passaggio a un coordinamento regionale centralizzato del servizio di Trasporto Sanitario e Trasporto Sanitario Semplice rendendosi, conseguentemente, necessario procedere con l'indizione di procedure di gara a evidenza pubblica basate anche sul principio della concorrenza, finalizzate alla fornitura dei citati servizi, anche in modalità aggregata tra le diverse tipologie di servizio;

DATO ATTO che il predetto coordinamento regionale debba essere effettuato da AREU ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della l.r. 33/2009 il quale prevede che *"AREU, sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo, assicurando i LEA in materia di ... trasporti sanitari e sanitari semplici ... L'AREU garantisce ... il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione, ..."*;

RITENUTO che:

- i contratti e le convenzioni e i contratti in essere presso gli Enti del SSL per la gestione dei servizi di Trasporto Sanitario e Trasporto Sanitario Semplice – compreso il trasporto di pazienti in dialisi – debbano essere eseguiti sino alla loro naturale scadenza, salvo diversa data derivante dall'effettiva operatività delle singole procedure svolte da AREU;
- il sistema a tariffa previsto per i servizi di Trasporto Sanitario e Trasporto Sanitario Semplice permane sino alla progressiva attivazione di servizi mediante l'espletamento delle singole procedure di gara a evidenza pubblica basate anche sul principio della concorrenza per la selezione degli operatori a cui affidare l'esecuzione e il coordinamento del servizio secondo una nuova modalità di trasporti integrati tra le due tipologie;

VISTA la nota della Direzione Generale Welfare del 13/01/2023, di cui al prot. G1.2023.000323, con la quale è stato dato atto che AREU, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009 e del mandato ricevuto nello specifico contesto di graduale presa in carico nella gestione a livello regionale dei trasporti di pazienti nefropatici, ha compiuto una prima riprogettazione del sistema superando la logica gestionale viaggio-tariffa, più appropriata per attività occasionali e di minore impatto economico, e passando a una forma contrattuale strutturata per sfruttare al meglio le risorse disponibili, basata su di un



Regione Lombardia

LA GIUNTA

canone mensile fisso in grado di remunerare un servizio ad alta intensità di manodopera, con impegno quotidiano *full-time*, programmato e programmabile, e una parte variabile marginale volta a compensare gli eventuali squilibri economici del contratto, derivanti dalla fisiologica variabilità del servizio *de quo*;

CONSIDERATO che, nelle more dell'implementazione del nuovo sistema e del progressivo affidamento del servizio di trasporto sanitario di pazienti in dialisi mediante l'espletamento di procedure a evidenza pubblica, si ritiene necessaria e opportuna la prosecuzione del regime tariffario stabilito dalla DGR n. 4702/2015, previa:

- rivalutazione delle tariffe relative al rimborso delle spese sostenute, agli indici ISTAT (Dataset: Nic - medie annue dal 2016 al 2022 - COICOP: 07073 servizi di trasporto) con aumento del 28% rispetto alle tariffe stesse a decorrere dal 01/01/2023, come definito dalla Direzione Generale Welfare con propria nota di cui al prot. G1.2023.000323;
- conferma che le tariffe di rimborso delle spese di trasporto dei soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico debbano intendersi comprensive sia dell'andata sia del ritorno dalla dimora del paziente al Centro dialisi di riferimento;

RICHIAMATA, altresì, la DGR n. XI/5165/2016 "*Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice Sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero*" che all'interno dell'allegato A "*Linee di indirizzo in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero*" puntualizza la definizione di Trasporto Sanitario Semplice quale "trasporto di persone con impiego di ambulanza, autovettura e di furgone finestrato, limitatamente ai servizi effettuati da Soggetti convenzionati con l'Azienda Sanitaria, con contributo economico riconosciuto dalla stessa. Rientra altresì in tale tipologia di servizio il trasporto in ambulanza di persone che, in assenza di prescrizione di accompagnamento sanitario formulata da una Struttura Sanitaria, richiedono un accompagnamento: da domicilio a Strutture Sanitarie e/o Socio Sanitarie e viceversa; tra luoghi non sanitari. Sono esclusi pertanto dalla definizione di trasporto sanitario semplice i servizi di trasporto ad uso sociale e socio assistenziale gestiti dagli enti locali, e comunque tutti i trasporti che esulano dall'ambito sanitario e sanitario semplice";

RITENUTO necessario precisare che, il trasporto con ambulanza di paziente dialitico stante le sue peculiarità, da e verso il domicilio prescritto da un medico del SSL che ne attesti la necessità conseguentemente alle condizioni cliniche del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

paziente per l'effettuazione del trattamento dialitico, debba essere eseguito da un'équipe di ambulanza (composta da un autista e un assistente) che abbia conseguito l'attestato del percorso formativo di cui all'allegato A A4.2 della DGR XI/5165/2016;

CONSIDERATO che, parimenti a quanto attuato per la DGR n. 4702/2015, si rende necessario a distanza di alcuni anni dall'ultimo adeguamento, effettuare un aggiornamento in incremento delle tariffe relative al rimborso per i trasporti di cui alla DGR n. XI/6645/2017, prevedendo una rivalutazione al 19% a decorrere dal 01/07/2023, prendendo quale riferimento gli indici ISTAT (Dataset: Nic - medie annue dal 2018 al 2022 – COICOP 07073: servizi di trasporto);

RICHIAMATA la DGR n. 6956/2022 che ha adeguato, in aggiornamento alla DGR n. 45819/1999, a decorrere dal 1 settembre 2022, agli indici ISTAT le tariffe previste per il soccorso sanitario extraospedaliero in forma estemporanea, in ordine alla quale per la tariffa "stazionamento di automezzo presso P.S. eccedente i trenta minuti" si rende necessario chiarire che deve intendersi quale tariffa oraria da applicarsi con decorrenza dopo i primi trenta minuti di stazionamento, per ogni ora o frazione, proporzionalmente al tempo di stazionamento dell'automezzo in P.S.;

DATO ATTO che i sopra citati aggiornamenti tariffari comporteranno un incremento annuo complessivo di spesa stimabile fino a un massimo di € 8.000.000,00, pari ad un incremento per l'anno 2023, stimabile fino a un massimo di € 6.500.000,00;

STABILITO di prevedere che la spesa di cui al presente provvedimento, per un importo complessivo fino a un massimo di euro 6.500.000,00, trova copertura nell'ambito delle risorse di cui alla "Macroarea n. 6 Emergenza Urgenza" della DGR n. XI/6866/2022, disponibili nel bilancio regionale anno 2023 al capitolo 8374;

VISTA la L.R. n. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

ALL'ANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 1) di individuare AREU quale Ente del SSL deputato, per garantire i LEA, all'espletamento delle procedure di gara a evidenza pubblica basate anche sul principio della concorrenza per la fornitura del servizio in ambito sia di Trasporto Sanitario Semplice dedicato ai soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico sia del Trasporto Sanitario, servizi affidati anche in forma integrata tra loro;
- 2) di stabilire che le procedure di cui al precedente punto potranno essere, altresì, espletate dagli Enti del SSL purché venga previsto nella documentazione di gara che nell'erogazione del servizio il coordinamento dei servizi di Trasporto Sanitario Semplice dedicato ai soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico e del Trasporto Sanitario venga effettuato in via esclusiva da parte di AREU secondo le proprie regole gestionali e, pertanto, con previsione del connesso coordinamento di personale e mezzi in forza all'aggiudicatario;
- 3) di confermare, nelle more dell'implementazione del progressivo affidamento del servizio di Trasporto Sanitario Semplice dedicato ai soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico mediante l'espletamento di procedure, la prosecuzione del regime a tariffa stabilito dalla DGR n. 4702/2015, prevedendo:
 - a) la rivalutazione, agli indici ISTAT, delle tariffe di rimborso con incremento del 28% a decorrere dal 01/01/2023;
 - b) la conferma che le tariffe di rimborso delle spese di trasporto dei soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico debbano intendersi comprensive sia dell'andata sia del ritorno dalla dimora del paziente al Centro dialisi di riferimento;come riportato tabella 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di stabilire che i contratti e le convenzioni in essere presso gli Enti del SSL per la gestione dei servizi di Trasporto Sanitario e Trasporto Sanitario Semplice per il trasporto di pazienti in dialisi debbano essere eseguiti sino alla loro naturale scadenza, salvo diversa data derivante dall'effettiva operatività delle singole procedure regionali svolte da AREU;
- 5) di prevedere che il trasporto con ambulanza del paziente dialitico, da e verso il domicilio prescritto da un medico del SSL che ne attesti la necessità conseguentemente alle condizioni cliniche del paziente stesso per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'effettuazione del trattamento dialitico, debba essere eseguito da un'équipe di ambulanza (composta da un autista e un assistente) che abbia conseguito l'attestato del percorso formativo di cui all'allegato A A4.2 della DGR XI/5165/2016;

- 6) di determinare un aggiornamento in incremento delle tariffe relative al rimborso per i trasporti di cui alla DGR XI/6645/2017, prevedendo una rivalutazione al 19%, a decorrere dal 01/07/2023, prendendo quale riferimento gli indici ISTAT, come riportato tabella 2) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di definire che la tariffa inerente il soccorso sanitario extraospedaliero in forma estemporanea relativa allo "stazionamento di automezzo presso P.S. eccedente i trenta minuti" prevista dalla DGR n. 45819/1999 e successivamente aggiornata dalla DGR n. 6956/2022 deve intendersi quale tariffa oraria da applicarsi con decorrenza dopo i primi trenta minuti di stazionamento, per ogni ora o frazione, proporzionalmente al tempo di stazionamento dell'automezzo in P.S.;
- 8) di prevedere che la spesa di cui al presente provvedimento, per un importo complessivo fino a un massimo di euro 6.500.000,00, trova copertura nell'ambito delle risorse di cui alla "Macroarea n. 6 Emergenza Urgenza" della DGR n. XI/6866/2022, disponibili nel bilancio regionale anno 2023 al capitolo 8374.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Tabella 1)

Aggiornamento tariffe DGR n. X/4702/2015

Tariffa 1			
Trasporti in Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti			
			Tariffa
Tariffa 1	città > 150.000 abitanti	Mezzo proprio	€ 0,41/ km
		Furgone o autovettura con 1 autista	€ 30,72
		Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore	€ 53,76
		Ambulanza con 1 autosita e 1 accompagnatore	€ 62,72

Tariffa 2			
Trasporti nei comuni dell'Hinterland milanese ai centri dialisi dei presidi sanitari del Comune di Milano			
			Tariffa
Tariffa 2	Hinterland	Mezzo proprio	€ 0,41/km
		o autovettura con 1 autista	€ 34,56
		Furgone con 1 autosita e 1 accompagnatore	€ 58,88
		Ambulanza con 1 autosita e 1 accompagnatore	€ 69,12
Sono da considerarsi Comuni dell'hinterland milanese i seguenti: Assago, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Novate Milanese, Opera, Pero, Peschiera Borromeo, Rozzano, S. Donato Milanese, Segrate, Sesto S. Giovanni, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio e Vimodrone			

Tariffa 3			
Trasporti dai comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni a Comuni distanti meno di 15 km a tratta			
			Tariffa
Tariffa 3	≤ 15 km/tratta	Mezzo proprio	€ 0,41/km
		Furgone o autovettura con 1 autista	€ 30,72
		Furgone con 1 autosita e 1 accompagnatore	€ 53,76
		Ambulanza con 1 autosita e 1 accompagnatore	€ 58,88

Tariffa 4			
Trasporti dai comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni a Comuni distanti più di 15 km a tratta			
			Tariffa
Tariffa 4	> 15 km/tratta	Mezzo proprio	€ 0,41/km
		Furgone o autovettura con 1 autista	€ 30,42 + € 0,65/km > 30km
		Furgone con 1 autosita e 1 accompagnatore	€ 53,76 + € 1,02/km >30km
		Ambulanza con 1 autosita e 1 accompagnatore	€ 58,88 + € 1,22/km > 30 km

	Maggiorazione 2 trasporti	Maggiorazione 3 trasporti	Maggiorazione > 3 trasporti
Furgone o Autovettura a 1 accompagnatore	€ 12,80	€ 8,96	
Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore	€ 15,36	€ 11,52	€ 11,52
Ambulanza	€ 17,92		

tabella 2)

Aggiornamento tariffe DGR XI/6645/2017

TARIFFA 1							
Trasporti in Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti (compreso Ospedale San Raffaele per Milano)							
				Maggiorazione			
		MEZZO	Tariffa Tratta Singola	Tariffa forfettaria urbana per andata e ritorno dello stesso assistito compresa un'ora e mezza di attesa	Extraurbano al km	2° trasporto	Fermo macchina per ogni ora o frazione eccedente la prima di attesa per singola tratta ed eccedente la prima ora e mezza di attesa per doppia tratta
tariffa 1	città > 150.000 abitanti	Ambulanza 2 Operatori	€ 58,31	€ 128,52	€ 1,13	€ 16,66	€ 41,65
		Pulmino 2 Operatori	€ 49,98	€ 110,67	€ 0,95	€ 14,28	€ 41,65
		Auto 1 operatore	€ 28,56	€ 63,07	€ 0,60	€ 11,90	€ 20,23
		Centro Mobile Rianimazione escluso l'onorario medico	€ 83,30	€ 190,40	€ 1,37		€ 44,03

TARIFFA 2							
Trasporti in Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni a Comuni distanti meno di 15 km a tratta							
				Maggiorazione			
		MEZZO	Tariffa Tratta Singola	Tariffa forfettaria urbana per andata e ritorno dello stesso assistito compresa un'ora e mezza di attesa	Extraurbano al km	2° trasporto	Fermo macchina per ogni ora o frazione eccedente la prima di attesa per singola tratta ed eccedente la prima ora e mezza di attesa per doppia tratta
tariffa 2	< 15 Km/tratta	Ambulanza 2 Operatori	€ 54,74	€ 120,19		€ 16,66	€ 41,65
		Pulmino 2 Operatori	€ 49,98	€ 116,62		€ 14,28	€ 41,65
		Auto 1 operatore	€ 28,56	€ 63,07		€ 11,90	€ 20,23
		Centro Mobile Rianimazione escluso l'onorario medico	€ 79,73	€ 178,50			€ 44,03

TARIFFA 3							
Trasporti in Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali comuni a Comuni a Comuni distanti più di 15 km a tratta							
				Maggiorazione			
		MEZZO	Tariffa Tratta Singola	Tariffa forfettaria urbana per andata e ritorno dello stesso assistito compresa un'ora e mezza di attesa	Extraurbano al km	2° trasporto	Fermo macchina per ogni ora o frazione eccedente la prima di attesa per singola tratta ed eccedente la prima ora e mezza di attesa per doppia tratta
tariffa 3	> 15 Km/tratta	Ambulanza 2 Operatori	€ 54,74	€ 120,19	€ 1,13	€ 16,66	€ 41,65
		Pulmino 2 Operatori	€ 49,98	€ 116,62	€ 0,95	€ 14,28	€ 41,65
		Auto 1 operatore	€ 28,56	€ 63,07	€ 0,60	€ 11,90	€ 20,23
		Centro Mobile Rianimazione escluso l'onorario medico	€ 79,73	€ 178,50	€ 1,37		€ 44,03